



Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti

**REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE  
DELLE DETERMINAZIONI PRESIDENZIALI**

## Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di adozione delle determinazioni presidenziali dell'ENPALS in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, dalle Direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 novembre 2010 prot. 01/Gab/0011731/2.176 e del 28 aprile 2011 prot. 01/Gab/0004166/2.176.

## Articolo 2

1. Il Presidente comunica per iscritto, almeno cinque giorni prima dell'adozione delle determinazioni, l'elenco degli argomenti oggetto delle stesse al Direttore generale e al Collegio dei sindaci.

Prima dell'adozione delle determinazioni che abbiano oggetti più rilevanti, il Presidente convoca per iscritto – almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta - apposita riunione, con i predetti organi.

2. Si considerano, ai fini del comma precedente, determinazioni ad oggetto rilevante quelle indicate in via esemplificativa nel seguente elenco:

- a) determinazioni di adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
- b) determinazioni relative agli investimenti, negli ambiti che la normativa vigente attribuisce al presidente;
- c) determinazioni di adozione del regolamento di organizzazione, dell'ordinamento dei servizi e del regolamento di amministrazione e contabilità;
- d) determinazioni relative alle rideterminazioni organiche del personale;
- e) determinazioni relative a strategie sulle esternalizzazioni;
- f) determinazioni relative a convenzioni con altre amministrazioni;
- g) ogni altro atto avente natura regolamentare.

4. La convocazione - che verrà fatta per e-mail - conterrà l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti oggetto delle determinazioni che saranno esaminati. La data della convocazione coinciderà preferibilmente con quella fissata per la riunione del Collegio dei sindaci.

5. La distribuzione della documentazione relativa alle determinazioni da adottare viene effettuata in corso di seduta.

6. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare la determinazione senza l'osservanza della procedura sopra descritta salvo comunicare ovvero convocare apposita riunione entro i cinque giorni successivi alla avvenuta adozione.

## Articolo 3

1. Le determinazioni presidenziali vengono adottate sulla base delle proposte presentate, in conformità alle linee di politica gestionale fornite dal Presidente, dal Direttore generale.

2. Per l'adozione delle determinazioni il Presidente si avvarrà delle risultanze dell'istruttoria tecnica curata dal Direttore generale.



#### **Articolo 4**

1. Il verbale delle riunioni sarà predisposto in forma sintetica da un funzionario che partecipa alle stesse a tale fine, e sarà sottoscritto dal Presidente.

#### **Articolo 5**

1. Nell'ipotesi in cui lo schema di determinazione proposto riguardi uno dei casi previsti dall'art. 8, comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e vi sia dissenso sul suo contenuto, il Presidente provvede a rimettere motivatamente il documento al Direttore generale per le conseguenti decisioni.

2. In tutti gli altri casi il Presidente potrà modificare il contenuto dello schema di determinazione proposto anche disattendendo, eventualmente, il parere espresso dal Direttore generale e dagli organi di controllo.

#### **Articolo 6**

Il Collegio dei sindaci invia ai Ministeri vigilanti, entro i quindici giorni successivi alla data della riunione, l'elenco delle determinazioni adottate dal Presidente unitamente ai propri verbali contenenti le eventuali osservazioni sulle determinazioni stesse.

#### **Articolo 7**

Il presente regolamento verrà trasmesso ai Ministeri vigilanti ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'adozione.

